

ADOLFO CERETTI
VIOLENZA INTRAFAMILIARE E MEDIAZIONE (*)

- 1) *Affidamento condiviso dei figli nelle separazioni giudiziali.*
- 2) *Affidamento condiviso dei figli nelle separazioni giudiziali e mediazione.*
- 3) *Il comportamento sostanzialmente violento. Cenni.*
- 4) ***Mediazione, giustizia e violenza intrafamiliare: un incontro possibile?***
- 5) *Mediazione e violenza intrafamiliare: un modello dal quale partire.*
- 6) *Conclusioni.*

(*) N.B. I paragrafi 4,5., 6., riprendono il contenuto della relazione – non pubblicata – tenuta dall'Autore il 12 dicembre 2003 dal titolo: *Conflitti familiari e maltrattamento. Contiguità e differenze*, 3° Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I., *Bambini che assistono alla violenza domestica*, Firenze, Palazzo dei Congressi.

1. Affidamento condiviso dei figli nelle separazioni giudiziali.

Come è noto, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge che si prefigge di modificare l'attuale disciplina riservata ai figli nelle cause di separazione tra coniugi (art. 155 c.c.).

La *filosofia* sottesa a tale “disegno” è volta a creare i presupposti per privilegiare, a differenza di quanto accade oggi, la figura dell'affidamento *condiviso* a entrambi i genitori in base a modalità tra loro *concordate*, favorendo così l'attuazione della cosiddetta *bigenitorialità*, ovvero la concreta presenza del padre e della madre – nonostante la loro separazione – nella crescita del/della figlio/a.

Una norma ora stralciata e presente invece nel progetto approvato in Commissione stabiliva, in funzione della *filosofia* di cui sopra, che i genitori, per potere adire il giudice e chiedere l'affidamento dei figli, avrebbero dovuto rivolgersi *obbligatoriamente* in precedenza a un “...centro di mediazione pubblico o privato accreditato” (art. 709 bis codice di procedura civile). La *ratio* di questa norma partiva dal presupposto che le decisioni in tema di affidamento sono precedute (e seguite) da situazioni molto alte di conflittualità, che rendono spesso drammatiche le relazioni interpersonali tra coniugi, con ricadute spesso dolorose sulla prole. Attraverso questa disposizione, la *mediazione familiare* sarebbe divenuta, dunque, lo strumento e il luogo deputato a creare le basi per concordare ed elaborare un “progetto di affidamento condiviso” accettato poi alla presenza di un giudice, e come tale da osservare da entrambe le parti – con la previsione di sanzioni per il caso di eventuali inadempienze (art. 709 ter da inserire nel codice di procedura civile).

E' noto che l'ostacolo principale all'introduzione di questo articolo risiedeva – come ha puntualmente sottolineato il Prof. Piero Schlesinger (Il Sole-24 Ore, 2 marzo) – nella sua dubbia legittimità nei confronti dell'art. 24 della Costituzione – che garantisce l'inviolabilità del diritto dei cittadini di potersi *sempre* rivolgere ai giudici *liberamente e incondizionatamente*.

Dubbi e punti interrogativi suscitava peraltro anche la totale mancanza di disciplina sulla qualifica del *mediatore familiare*, sulla sua formazione, sul suo riconoscimento, e sull'accREDITAMENTO suo e del “centro” di appartenenza. Un'aura di incertezza aleggiava inoltre anche intorno al soggetto istituzionale deputato a stabilire questi requisiti.

2. Affidamento condiviso dei figli nelle separazioni giudiziali e mediazione.

Anche se alcuni pericoli sembrano ora “scampati”, è a partire da queste ultime note che desidero svolgere un' *actio finum regundorum* in relazione ad alcune questioni *cruciali* in tema di mediazione.

Esse hanno per oggetto:

- le “regole d'oro” della mediazione;
- l'opportunità di ricorrere indiscriminatamente a queste pratiche in alcuni situazioni di conflittualità tra genitori, ovvero quando queste ultime si manifestino *anche* sotto forma di comportamento violento.

Userò pertanto alcuni punti del disegno di legge approvato il 15 settembre 2004 come un “pre-testo”. Chi scrive è infatti ormai da dieci anni impegnato a implementare, a Milano e in molte altre zone d'Italia, modelli di mediazione penale e sociale. La “sagezza pratica” acquisita in questo arco di tempo sarà utile a sorreggere queste riflessioni.

2.1. Ogni forma di mediazione (penale, sociale, familiare, scolastica, di quartiere, nei luoghi di lavoro, etc.) è sorretta da alcuni principi cardine che costituiscono le condizioni ineludibili per operare efficacemente nel suo campo.

In tema di mediazione penale¹, le due normative che hanno assunto in questi ultimi anni una rilevanza internazionale sono la *Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99)19 sulla mediazione in materia penale*, e la bozza di *Regole minime delle Nazioni Unite sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale* elaborata nel corso dell'ultimo Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti (Vienna 2000)²:

In breve, ciò che pare caratterizzare, almeno sul piano formale e al di là dei contenuti di fondo, i programmi di mediazione-riparazione è l'apertura alla *libera, spontanea* adesione da parte degli interessati (art. 1 Racc., art. 7 Regole min.): si tratta del principio base³, della ‘regola d'oro’ senza la quale tali programmi non sono nemmeno pensabili.

Osservano infatti gli estensori della Raccomandazione del Consiglio d'Europa che “la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione **in tutte le sue forme**” (vale a dire penale, sociale, familiare, etc.) , poiché

¹ Cfr. Ceretti, Mazzucato, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in “Diritto Penale e Processo”, VII, giugno 2001, pp. 772 sgg..

² La Raccomandazione del Consiglio d'Europa e la bozza delle Regole Minime, nonché numerosi documenti e commenti collegati, sono consultabili sul sito www.restorativejustice.org. I testi ufficiali dei due atti normativi sono altresì consultabili sui siti rispettivamente del Consiglio d'Europa, www.coe.int, e delle Nazioni Unite, www.un.org.

³ La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, infatti, colloca il principio della libertà-volontarietà tra i “principi generali”, specificando nel commento che “in ogni caso ... la partecipazione (deve essere) volontaria”: cfr. Racc. (99) 19, Commentaire sur l'annexe, II, Principes généraux, p. 19..

essa “non può riuscire se le parti non sono disposte a parteciparvi”⁴; inoltre l’accezione degli interessati deve ‘coprire’ tutte le fasi dell’*iter* (potendo venire revocata in qualunque momento: cfr. art. 1 Racc., art. 7 Regole min.) .

I partecipanti allora devono essere messi in condizione di prestare un consenso *consapevole, informato e spontaneo*, mai viziato da pressioni o “altri mezzi subdoli” (*unfair means*: art. 12.c. Regole min.).

Adottare strategie di convincimento conduce alla *contaminazione* dei risultati, con un aumento delle mediazioni non riuscite o degli accordi riparatori non rispettati.

Strettamente connesso al principio partecipativo è il tema della *confidenzialità*: l’incontro di mediazione è *protetto* essendo impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei contenuti (salvo che con l’accordo dei partecipanti) (art. 2 Racc., art. 13 Regole min.). E’ la condizione indispensabile per garantire una *effettiva* libertà di scambio alle parti e per la trattazione a tutto tondo del conflitto e delle sue implicazioni, in ultima analisi è la condizione per la fecondità dell’incontro e per “un risultato positivo” (art. 2 Racc.).

Il requisito della *confidenzialità* è talmente cruciale che anche il legislatore italiano, nel decreto legislativo sul giudice di pace, pur dedicando alla mediazione uno spazio esiguo, non manca di precisare la *inutilizzabilità* processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori (art. 29, co 4 D.Lgs. 274/2000).

2.2. Da quanto affermato, appare chiaro come il disegno di legge per introdurre, nelle separazioni giudiziali, un “affidamento condiviso”, si ponga in contrasto, nel punto considerato, con la “regola d’oro” di ogni forma di mediazione: vale a dire l’adesione libera e spontanea – nonché consapevole e informata – al suo programma.

E ciò vale qualunque sia l’interpretazione dell’invito a rivolgersi *obbligatoriamente* al centro di mediazione familiare.

Nel senso più pieno, imporre una mediazione alle parti è – ha avuto modo di affermare lapidariamente e con il consumato acume Fulvio Scaparro – semplicemente una contraddizione in termini.

Ma, come abbiamo visto, il consenso non deve essere conferito liberamente solo al momento dell’adesione alla mediazione, ma mantenersi tale lungo tutto il suo *iter*. E’ pacifico che le parti avrebbero potuto revocarlo anche nella denegata ipotesi prevista dal disegno di legge, il che avrebbe interrotto l’*iter* mediatorio, riducendo di conseguenza l’obbligo a una mera formalità, e anestetizzando la sua imperatività.

In ogni caso, lo stralcio di questa norma non rende necessario inoltrarsi più approfonditamente nella questione, e considerare gli aspetti di armonizzazione della norma in oggetto con quanto previsto dall’art. 155 *sexies* c.c., secondo la quale il giudice – in caso di necessità – può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che i coniugi – consenzienti ! – tentino la mediazione per raggiungere un accordo nell’interesse dei figli.

2.3. Dal mio osservatorio di cultore della giustizia riparativa *Restorative Justice*, da qui in poi RJ) e della mediazione penale mi chiedo invece quali percorsi si potranno attivare in alcune ipotesi (“limite” ?) non espressamente previste dal disegno di legge qui analizzato, ovvero quando gli attori dei conflitti chiamati a trovare un accordo in tema di affidamento siano coniugi violenti (entrambi o uno solo, molto spesso – quasi sempre – il marito) coinvolti – in ragione anche di queste condotte – in una separazione legale.

Si tratta, purtroppo, non di situazioni astratte e di mere ipotesi dottrinarie, ma di realtà con le quali chi opera nei sistemi della giustizia, della psichiatria, dei servizi sociali e di aiuto psicologico, della stessa mediazione, ha diretta conoscenza.

In questi contesti i coniugi autori di dinamiche violente – fatte salve ovviamente le responsabilità di carattere penale – potrebbero rivolgersi o essere invitati a contattare un centro di mediazione sostanzialmente con un duplice mandato: quello (sottaciuto) di lavorare sugli effetti distruttivi dei conflitti violenti e quello (dichiarato) di “tentare” una mediazione per raggiungere un accordo nell’interesse dei figli.

Qui, il rischio di con-fusioni e sovrapposizioni di piani che porterebbero il soggetto più “forte”, con maggiore “potere”, a tentare di manipolare a suo favore il *setting* di mediazione è sotto gli occhi di tutti.

Dedicherò le pagine che seguono a entrare nel merito di questa affermazione.

Per procedere ritengo metodologicamente utile affrontare la prima parte dell’ipotesi sopra prefigurata: il delicato rapporto tra mediazione e violenza intrafamiliare.

(Di)Mostrare che questo rapporto è, nella migliore delle ipotesi, problematico, darebbe senz’altro manforte ad aumentare la cautela al suo ricorso anche – direi: soprattutto – laddove il suo mandato si debba estendere – parallelamente, contemporaneamente – a trovare soluzioni... concordate in tema di affidamento dei figli.

3. Il comportamento sostanzialmente violento. Cenni.

Per delimitare il *tipo* di violenza al quale fare riferimento in relazione al percorso che stiamo costruendo propongo di riprendere parte del concetto di *comportamento sostanzialmente violento* così come lo ha proposto il criminologo statunitense Lonnie Athens, laddove parla di “quelle situazioni nelle quali la vittima è stata lesa essenzialmente a livello fisico”, oppure “violentata sessualmente...sotto la minaccia di danni fisici concreti”⁵. Si tratta di un ampio

⁴ Cfr. Racc. (99) 19, Commentarie sur l’annexe, II, Principes généraux, p. 19.

⁵ Ceretti, Natali, *La cosmologia degli attori violenti. L’inedita prospettiva di Lonnie Athens*, Roma, Aracne, 2004.

spettro di comportamenti che integrano diverse fattispecie penali e che vengono qui accostate in un *orizzonte* criminologico.

Il rapporto maschio/femmina e le relazioni familiari sono improntati a rapporti di *dominio*.

In questi ultimi decenni sono stati pubblicati innumerevoli studi – valga per tutti qui lo studio di Bourdieu intitolato, appunto, *Il dominio maschile*⁶ – volti a demistificare l'origine di quelle autorità che riescono a far percepire come *naturale* al dominato (la donna) il *rapporto di dominio* che esse hanno instaurato. L'esito è raggiunto in quanto questo *rapporto* implica una *violenza simbolica* (così la denomina Bourdieu), una forma di violenza dolce e impercettibile che induce il dominato a incorporare schemi conoscitivi che svolgono una funzione di legittimazione del dominatore.

La storia delle violenze (fisiche) intrafamiliari si intreccia con quella delle sottomissioni, delle violenze dolci, irriconoscibili e invisibili per le stesse vittime, nelle quali siamo tutti immersi, e che si esercitano essenzialmente attraverso le vie puramente simboliche della comunicazione e della conoscenza o, più precisamente, della *mis-*conoscenza. “Questo rapporto sociale straordinariamente ordinario offre così un'occasione privilegiata per cogliere la logica del dominio esercitato in nome di un principio simbolico conosciuto e riconosciuto dal dominante e dal dominato – una lingua (o una pronuncia), uno stile di vita (o un modo di pensare, di parlare e agire)”⁷.

Se la mediazione possa divenire un luogo di *svelamento* e *demistificazione* di queste violenze – *simboliche* e *non* – è una storia ancora tutta da scrivere.

4. Mediazione, giustizia e violenza intrafamiliare: un incontro possibile?

4.1. Accennavo poc'anzi al fatto che l'integrazione tra le *filosofie* della mediazione e la violenza intrafamiliare non è semplice. Gli esperti da qualche tempo hanno portato l'attenzione sulla complessità e la specificità delle dinamiche di questa forma di violenza, che necessitano di essere indagate con un particolare riguardo per essere contestualizzate con le pratiche di mediazione.

In breve, la violenza intrafamiliare richiede, dal punto di vista del mediatore:

- **che egli non cada nella trappola di definire queste condotte come un semplice livello del conflitto.** Questo *etichettamento* può essere fuorviante perché tende a produrre l'effetto di mutare la percezione della responsabilità da parte del reo. La violenza, in tale prospettiva, viene *interpretata* come una “possibile” *escalation* nel conflitto. Ma in una famiglia il fatto che due coniugi confliggano aspramente fino a compromettere il clima della loro convivenza è ben diverso da quello che vede uno dei due attaccare l'altro fisicamente. Ovviamente il problema non si risolve in mediazione neppure etichettando il comportamento come violento. Sono le parti che, protette dalla *confidenzialità* della mediazione e sostenute dalle competenze esperte dei mediatori possono, esprimendo ed elaborando i loro *vissuti*, formulare racconti, *narrazioni* (più che *definizioni*) delle dinamiche alle quali riescono ad accedere;
- **che egli dedichi un'attenzione specifica rispetto allo *squilibrio* di potere che si genera tra la vittima e il reo – ovvero che sia dotato di un potere sufficiente per intervenire sul potere/dominio di una delle due parti (i. e. il maschio).** In ogni conflitto e in ogni mediazione vi è sempre un soggetto più *forte*, e uno dei compiti problematici del mediatore è quello di assumere questo *squilibrio* e di creare, almeno nel *setting* di mediazione, le condizioni per neutralizzarne gli effetti più eclatanti. Paradossalmente, nei casi di violenza intrafamiliare questo *sbilanciamento* tra le parti è dato come per... “statuto”. Lo *sbilanciamento* è insito nella natura delle relazioni di *genere* ed è ulteriormente aggravato dal manifestarsi della violenza.

Da una parte vi è chi esercita il proprio *dominio*, verticalmente. Dall'altra la nudità di chi esperisce forme più o meno gravi di scomunica dal mondo. Quotidianamente, uomini e donne di ogni ceto sociale e razza devono lottare in ogni parte del mondo per difendere la loro dignità e integrità di persone dallo spregio e dall'offesa. Il mancato *riconoscimento*, apprezzamento, rispetto da parte degli “altri significativi” può ledere la stima positiva che ognuno ha di sé. La drammaticità delle esperienze di violenza intrafamiliare risiede però nel

⁶ Bourdieu, *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998.

⁷ Bourdieu P, *Sul dominio maschile*, In “Le Monde Diplomatique”, settembre 1998.

fatto che esse finiscono per toccare le grammatiche delle forme di vita, ponendo in ogni istante nuovi problemi alla sua *qualità*, ostacoli alla realizzazione e riproduzione individuale e sociale del sé dei suoi attori (principalmente le vittime) e, in parte, anche alla loro identità sociale. La sofferenza che si incontra mediando questi casi contiene qualcosa di ancora più intollerabile, insostenibile e profondo del senso di ingiustizia che si patisce in seguito a una forma di vittimizzazione. Riguarda qualcosa di essenziale e vitale per un soggetto. E' quell'emozione che si impossessa della vita modificando il senso delle relazioni con se stessi e con gli altri, la forma degli affetti, lo scandire delle attività

L'*immane concretezza*⁸ di queste esperienze e dei loro *vissuti* produce una sorta di ingranaggio automatizzante che si sovrappone alla fitta rete di relazioni esistenti tra i suoi protagonisti, che evolve per conto suo e rende le situazioni che si vengono a creare insopportabili. Compito del mediatore è accogliere le due parti nella loro individualità e provare a districarsi nel dedalo perverso che le unisce e, allo stesso tempo, allontana;

- **che egli sia in grado di operare un intervento capace di disinnescare le condotte violente e di contribuire a creare – insieme a quello di altri soggetti – le condizioni per garantire nel tempo la protezione e la sicurezza delle parti.** L'intervento di un terzo mediatore è volto a introdurre un *ordine simbolico* capace di offrire agli individui uno spazio per differenziarsi: c'è **mediazione** quando gli antagonisti accedono a questa dimensione. Il *terzo* permette a un soggetto di aprirsi all' "altro", di porre soprattutto l'antagonista come "altro" e di porre se stesso come "altro possibile". Il mediatore agisce quindi come un *catalizzatore*, in quanto aiuta gli antagonisti a far migrare la *relazione* da uno stato di tensione binaria (ove regnano la simmetria, l'esclusione, la competizione e la *violenza*) verso un processo a tre poli, ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono esistere, e la responsabilità viene condivisa.

Detto altrimenti, la mediazione produce *sensò* solo laddove si verifica quel "piccolo miracolo" del riconoscimento, che si dà ribaltando quel vettore di forze che ha prodotto effetti di umiliazione e di distorsione del sé, ingenerati dal *misconoscimento* e dall'attacco distruttivo alla propria persona scatenato da parte di un "altro significativo" (leggi: il coniuge violento). Ciò è vitale, e vale innanzitutto per la vittima.

Riconoscimento, in mediazione, significa tra l'altro *risemantizzare* il gesto di spregio, dargli un nuovo nome non necessariamente "concordato", ma per lo meno personalmente accettato dai protagonisti della vicenda; ridare a questi ultimi la possibilità di essere a loro volta chiamati con il nome che ognuno si attende dagli "altri significativi"; restituire a entrambi i confliggenti pezzi, quote di identità individuale; diminuire il senso di "claustrofobia non virtuosa" vissuto in via principale (se non esclusiva) da chi è stato degradato.

Il riconoscimento si deve estendere dunque anche al colpevole, poiché attraverso la mediazione entrambi i soggetti – vittima e reo – debbono essere messi in condizione di riacquistare la loro *capacità* di iniziativa *altrè* della violenza.

I problemi che si aprono nei casi di violenze intrafamiliari non riguardano però soltanto la buona riuscita di questa *mission* (impossibile?). Infatti occorre:

- **che egli (il mediatore) non sia una figura dotata di potere insufficiente per impedire ai perpetratori di abbandonarsi a tutti i generi di strategie difensive, intese come meccanismi di neutralizzazione, di auto-justificazione**⁹. Il *setting* della mediazione, si sostiene, può diventare un palcoscenico ove mettere in mostra un

⁸ Prendo a prestito qui il felice titolo del volume di Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.

⁹ Albert Bandura (*Teoria socialcognitiva del pensiero e dell'azione morale*, in *Rassegna di Psicologia*, 1996, 1, pp. 23 sgg.) ha elaborato una teoria social-cognitiva in cui pone in interazione di reciproca causazione la condotta, i fattori personali e le influenze ambientali. In base a tale teoria, tramite l' *apprendimento sociale* l'individuo sviluppa proprie capacità di autoregolazione del comportamento interiorizzando quegli *standard morali* che gli consentono di modulare l'azione secondo criteri di *auto-sanzione*.

In caso di contrasto tra diversi contesti socializzanti o diversi sistemi di valori l'individuo può disattivare i regolatori della propria condotta utilizzando meccanismi psicologici che Bandura definisce di "disimpegno morale". Questi meccanismi – Bandura ne elenca otto: 1) giustificazione morale 2) etichettamento eufemistico, 3) confronti vantaggiosi, 4) il dislocamento delle responsabilità 5) la diffusione delle responsabilità, 6) non curanza o distorsione delle conseguenze, 7) la deumanizzazione, 8) attribuzione di colpa. – rendono possibile la condotta separando "la violazione della norma dalla preoccupazione della punizione e la percezione del danno arrecato dal senso di colpa o di vergogna" (Caprara, Malagoli Togliatti, "Personalità e disimpegno morale: contributi preliminari e prospettive di ricerca" in *Rassegna di Psicologia*, 1, 1996, pp. 1 sgg.).

finto rimorso, vane promesse di astenersi dal ripetere le violenze nel futuro. Tutto ciò aumenterebbe il rischio di vanificare ogni assunzione di responsabilità (giuridica, morale, sociale, psicologica) soprattutto se la mediazione è pensata quale *iter* almeno in parte *alternativo* a quello della giustizia. Nella peggiore ipotesi il reo potrebbe anche sentirsi confermato nel suo comportamento e legittimato a perpetuarlo o intensificarlo.

Detto altrimenti, la mediazione è un intervento “puntuale”, nel senso che non prende in carico i soggetti e le loro eventuali psicopatologie, ma si prende cura delle involuzioni, delle derive dei conflitti, per disinnescare i loro effetti negativi. Ciò significa anche che essa, pur promuovendo la *responsabilizzazione* del reo verso la vittima e attivando l’impegno a *riparare* simbolicamente e materialmente il danno (meglio: il fatto), non può “garantire” un’assunzione di responsabilità circa le condotte future – il che vale anche per la giustizia, la quale può però, a differenza della mediazione, rinnovare i suoi rituali.

In altri termini, dato che la violenza si consuma tra persone che hanno relazioni strette, dato che si tratta di conflitti e condotte che sono spesso, non sempre, profondamente incistati nella relazione e nel modo di essere della coppia e che intorno a queste situazioni aleggia una cappa di misteri, segreti e bugie, tutto ciò rende difficile:

- attivare una protezione e una sicurezza adeguata del soggetto più debole – sia per il presente che per il futuro – se la risposta attivata consiste nel solo spazio mediatorio;
- produrre un viraggio protratto nel tempo rispetto al comportamento violento, senza ricorrere a un intervento che veda coinvolte in modo coordinato le istituzioni chiave dei sistemi della giustizia e della cura.

4.2. Da questa prima ricognizione concettuale emergono chiaramente diverse motivazioni che instaurano una relazione difficile tra il **campo della mediazione** e quello della violenza tra coniugi. Le critiche nei suoi confronti, in questo tipo di casi, riguardano proprio la difficoltà, *ex ante*, nel poter prevedere un esito condiviso, dato che le prospettive del reo e della vittima sono verosimilmente assai diverse¹⁰.

Un quadro non molto più roseo lo si rinviene quando si prova a *testare* l’efficacia degli interventi attuati nel **campo della giustizia penale** formale per contrastare questo genere di violenza.

Le vittime, come riportato in letteratura, accusano – con motivazioni spesso contraddittorie – il sistema della giustizia penale:

- di non essere in grado, attraverso il processo, di soddisfare il loro “senso di (in)giustizia”;
- di infliggere condanne inadeguate alla gravità (percepita, *vissuta*) dei fatti;
- di permettere che loro, le parti offese (ovvero le donne), corrano il rischio di essere rivittimizzate, o lo siano a tutti gli effetti, nel corso del processo;
- di non saper approntare apparati probatori adeguati all’accertamento di questi fatti-reato – la maggior parte dei quali si consuma in privato, senza testimoni;
- di non saper neutralizzare, nel caso in cui l’accusato sia assolto o condannato a una pena non detentiva, il rischio che egli metta in atto una *vendetta*, resa cruenta dalla rabbia e dal risentimento per essere stato sottoposto a un processo (e in taluni casi anche punito);
- di non potere... *riparare*, nei casi invece in cui il reo è condannato a una pena detentiva, alla dissoluzione del *menage* familiare, con tutte le conseguenze sul piano emotivo e finanziario che ciò comporta.

E’ noto, di fatti, che le vittime possono certamente desiderare la punizione del reo, ma nella maggior parte dei casi esse desiderano *semplicemente* che il suo comportamento cessi. Ciò, se non restituisce armonia alla vita familiare, non pregiudica per lo meno il suo equilibrio patrimoniale per il futuro.

¹⁰ Questa critica potrebbe, a ben vedere, valere per ogni caso portato in mediazione. Ancora una volta sembra essere invece il contesto familiare, la *vicinanza* nel *corso del tempo* l’elemento decisivo.

Questo generale senso di impotenza che i meccanismi processuali trasmettono alle vittime di questa forma di violenza fanno muovere a Hoyle e Sanders¹¹ un'accusa, ovvero che gli attuali sistemi processuali costringono le donne ad adottare non il ruolo di vittima in un particolare contesto, ma ad assumere un'identità di vittime. L'impossibilità di essere *realmente* e *concretamente* tutelate nel luogo eletto a tale scopo (il processo) fa sì, aggiungo io, che la loro esperienza assuma contorni aleatori, conferendo un'aura di incertezza rispetto ai confini del loro *status* di vittimizzazione.

4.3. La confusione sotto il cielo aumenta e il cerchio si chiude se proviamo a tastare il polso alle posizioni assunte da chi, pur senza *bypassare* le critiche appena elencate, tende a sottolineare che i casi di violenza intrafamiliare richiedono una risposta capace di ribadire anche – se non soprattutto – a livello simbolico, che la violazione dell'integrità fisica di qualcuno è inaccettabile, e lo è ancor più, se vogliamo, se essa si consuma nella sfera domestica. Questa posizione, sostenuta soprattutto dai movimenti di pensiero femministi – che in Paesi diversi dal nostro incidono molto dentro e fuori dal dibattito accademico¹² – non fa altro che ribadire la centralità della funzione general-preventiva positiva della pena.

Questi movimenti “prendono sul serio” la questione della violenza intrafamiliare, intesa quale questione pubblica e di rilevanza penale, e propongono di decostruire quelle visioni che tendono erroneamente a percepire il fenomeno come una questione “privata” e non lesiva di un bene protetto dall'ordinamento.

Le obiezioni sono dunque rivolte a ogni tentativo di espellere le forme della presa in carico della violenza intrafamiliare dalla sfera pubblica – l'area del penale – per collocarla in aree più privatistiche, nelle quali si fanno rientrare anche le pratiche di mediazione. In poche parole, si ha paura che in questo passaggio si perda il peso morale della censura pubblica e che, schermata dalla segretezza e dalla confidenzialità degli incontri di mediazione, possa consumarsi una seconda vittimizzazione, punita questa volta dallo Stato. La mediazione, questa la critica principale, sarebbe incapace di confermare e sancire la lesività di queste condotte: inviare un caso in mediazione potrebbe significare negare alla vittima la conferma del suo fondamentale diritto all'integrità fisica (e psichica, morale) all'interno delle mura domestiche, quando è minata una sua relazione intima; potrebbe significare sminuire la serietà del danno e del trauma patito.

5. Mediazione e violenza intrafamiliare: un modello dal quale partire.

5.1. Il panorama critico fin qui descritto traccia – lo accennavo poc'anzi – un percorso di tipo circolare.

I rischi, optando per la mediazione, sono quelli, tra gli altri, di non riuscire a disinnescare le condotte violente, e di non riuscire a creare le condizioni per garantire nel tempo la protezione e la sicurezza delle parti.

Da parte sua, la giustizia penale giunge raramente a emettere sentenze in grado di soddisfare il “bisogno di punizione” delle vittime, e la sua messa in moto non garantisce neppure dal pericolo di una reiterazione delle condotte penalmente rilevanti.

Infine – per chiudere il cerchio –, il rischio di abbandonare il *penale* sarebbe quello di promuovere una “privatizzazione” del fenomeno, e far evaporare il peso morale della censura pubblica, un atteggiamento che, in presenza di reati come questi, non può essere tollerato.

Parlare di *aporia*, giunti a questo punto, non sembra inappropriato. Ogni tipo di risposta, di intervento introdotto per contrastare o prendere in carico il problema sembra contenere, già nelle sue premesse, tutti gli elementi per definire il problema stesso insolubile.

Come “uscire” allora da una “strada senza uscita”?

L'atteggiamento dello scienziato dell'uomo propone di trovare, sul piano empirico, procedure, modelli, prassi – interstiziali – dove poter marcare alcuni successi, e dai quali rilanciare la sfida.

¹¹ Hoyle, Sanders, *Police Response to Domestic Violence. From Victim Choice to Victim Empowerment*, in “British Journal of Criminology”, 2000, pp. 10 sgg.

¹² Cfr. per esempio il dibattito ospitato in prestigiose riviste giuridiche d'oltreoceano in tema di violenza sessuale. Mi permetto di rinviare a: Ceretti, Moretti, *Dinamica del conflitto ed esigenze di punizione nei reati di violenza sessuale*, in “Rassegna Italiana di Criminologia”, XIII,2, 2002, pp. 227sgg.

Per quanto mi riguarda lo farò a partire dal mio dominio di conoscenze e competenze pratiche: quello della mediazione.

5.2. Sotto questo punto di vista l'esperienza avviata da Christa Pelikan¹³ in Austria, Paese nel quale da più di un decennio è prevista la possibilità di ricorrere alla mediazione penale anche per reati commessi dagli adulti, costituisce un banco di prova davvero interessante.

La descrizione del *setting* di mediazione messo a punto da Pelikan aiuterà a dipanare il ragionamento.

Nel suo *Bureau* viennese è stata testata e valutata una modalità di mediazione definita *mixed double* (doppio misto), espressione presa patentemente in prestito dal linguaggio del tennis. Il perché del ricorso a questo gergo tennistico è presto detto.

Dopo il *consenso* a partecipare alla mediazione, che segue secondo prassi ormai consolidate l'invio al *Bureau* da parte della magistratura, le parti – cioè a dire i coniugi – vengono invitate ai colloqui preliminari, che si svolgono separatamente. Ovvero, il mediatore “maschio” incontra il perpetratore delle violenze, mentre la mediatrice “femmina” si prende cura della vittima, della donna maltrattata, violata.

In questi colloqui preliminari *vis a vis* i mediatori invitano le parti a esprimere i loro *vissuti* rispetto alla loro esperienza.

A essere affrontate sono innanzitutto la situazione globale della relazione matrimoniale e le precedenti *vittimizzazioni*; si affronta il delicatissimo tema delle aspettative in vista dell'eventuale accordo a conclusione della mediazione, il contenuto della riparazione materiale e simbolica. Si indagano le intenzioni e le proposte concrete del reo per soddisfare le possibili istanze della vittima, i *desideri* di entrambi circa un futuro condiviso, o le ragioni che fanno optare per una separazione legale.

Questi colloqui preliminari individuali hanno luogo contemporaneamente, sebbene in stanze diverse. Quando entrambe le parti hanno concluso il loro colloquio preliminare i quattro si riuniscono per la sessione di mediazione, la *talk of the four*.

La sessione “a quattro” è l'elemento centrale dell'intera procedura che si svolge con un disegno piuttosto sofisticato ed elaborato, che mira a concretizzare i due principi fondamentali della mediazione: il *riconoscimento* e l'*empowerment* delle parti.

All'inizio di questa sessione i due mediatori si pongono faccia a faccia, e così fanno i due partecipanti, che si siedono agli altri due lati del tavolo, seduti al fianco del loro mediatore.

I due mediatori si narrano che cosa hanno ascoltato durante i colloqui preliminari con le parti: la storia riguardante la relazione, il resoconto delle sofferenze inferte e patite, delle minacce rivolte e subite, dell'agire violento, della limitazione della libertà reciproca; i mediatori permettono così alle parti di ascoltare ciò che loro stesse hanno raccontato, cosa hanno visto e “sentito”. Ai confliggenti è chiesto di ascoltare senza interferire, e solo alla fine dei racconti è data loro la facoltà di intervenire per commentare, correggere e modificare la *restituzione* della “loro” storia da parte del mediatore. Questa chiosa segna l'inizio dello scambio diretto di comunicazioni tra le parti, rispetto alle loro percezioni e alle loro aspettative. Questo scambio può essere interrotto dai mediatori ogni qual volta essi lo ritengano opportuno, per introdurre un cosiddetto “tema di riflessione”. In questo contesto allargato i mediatori si scambiano la loro opinione e anche le loro preoccupazioni e sentimenti su ciò che sta accadendo, comprese le congetture, le ipotesi, le supposizioni, i dubbi e le impressioni sullo stato di salute psichica del reo e della vittima, sulle paure e le tensioni tra le parti, e sulla possibilità di addivenire a un accordo e di essere all'altezza di mantenerlo.

Pelikan, per definire l'aura che si crea in questo particolare *setting*, parla di “presa di distanza”, di “effetto di distanziamento” da parte dei soggetti rispetto alla propria storia, al proprio ruolo, *effetto* che si determina innanzitutto ascoltando da *terzi* la propria vicenda e quella dell'altra persona.

E' noto che le *narrazioni personali* sono la fonte principale di informazione e di conoscenza in ogni forma di mediazione. Esse, se accolte e guidate da competenze esperte, permettono alle persone di entrare in contatto con le proprie sfere emotive e affettive. Sono la risorsa principale per comprendere i bisogni, le sofferenze, i danni, le aspettative e le proiezioni dei partecipanti. E' dal racconto in prima persona, dal “distanziamento” rispetto a esso e dall'ascolto formulato da altri che si può ripartire per iniziare a co-costruire una nuova storia, *condivisa* appunto.

¹³ Per le note che seguono, senza necessariamente ripetere le citazioni, sono stati consultati:

Pelikan, *Victim-Offender Mediation in Domestic Violence Cases, A research Report*, X United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Ancillary Meetings, Vienna, 10-12 aprile 2000.

Pelikan, *Victim-Offender Mediation in Domestic Violence Cases. A comparison of the Criminal Law Intervention: the Penal Process and Mediation: Doing Qualitative Research*, 2002, in <http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm>

Cfr anche: <http://www.restorativejustice.org/rj3/Feature/2003/September/domesticviolence.htm>

5.3. Qui davvero le pratiche di mediazione diventano uno spazio potenziale per pensare a soluzioni che altrove non sono possibili. Il “cambiamento di lenti” generato dalla rilettura *a quattro* della vicenda promuove infatti quelle forme di riconoscimento reciproco al quale facevo riferimento nelle pagine precedenti.

Per le *vittime* di violenza intrafamiliare, in particolare, avere uno spazio protetto per raccontarsi ed essere ascoltate e riconosciute può essere un’esperienza ri-fondativa. Un elemento molto importante nella *filosofia* della mediazione è proprio quello di dare spazio alle voci in-ascoltate. Le famiglie violente sono luoghi dove per antonomasia i gesti di spregio si sostituiscono alle parole. L’ascolto reciproco di un racconto svolto in mediazione arriva invece a conferire alle parti un *potere* (inedito) positivo (*empowerment*).

Che il perpetrato ascolti rispettosamente il racconto di una persona violata soccorre quest’ultima a restituirle (parte della sua) *dignità*.

Per le vittime è un segmento importante del loro processo di *cura*¹⁴.

Ciò che le donne che hanno subito violenza narrano in mediazione fa spesso riferimento, infatti, ai sentimenti di perdita di fiducia nelle relazioni più intime, o di perdita del senso ontologico di sicurezza negli spazi familiari.

Riacquistare *potere* rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana non può prescindere da un’esperienza di base: ri-collocarsi al centro degli eventi in una posizione *attiva*, provando a iniziare a controllare la situazione *narrando* la *propria* storia a partire dalla *propria* versione, e attraverso il *proprio* linguaggio. La *storia* non sarà vagliata e valutata da un giudice, ma raccontata (e ascoltata) facendo ricorso alle forme discorsive usate nelle conversazioni quotidiane. Talché, chi è “accusato” non può difendersi asserendo di non essere in grado di capire.

In mediazione, inoltre, al reo non è dato di “ignorare” la vittima, come può avvenire invece nelle aule dei tribunali. La vittima si colloca ed è al centro della storia, e le *sue* argomentazioni non sono confinate agli aspetti più interni della vicenda che ha condotto alla denuncia del reo, ma partecipate sul palcoscenico della mediazione.

Dal punto di vista della rottura dei dinieghi e delle negazioni, la mediazione aiuta poi a considerare la parte offesa una persona “vera”, portatrice di valori, idee, emozioni diversi da quelli attribuiti dagli stereotipi, o dalle fantasie e dalle menzogne del perpetrato.

Spesso la violenza intrafamiliare ha quale retroterra, per i *rei*, la volontà di acquisire *potere* per esercitare forme di *dominio* sulla donna. Offrire un’esperienza di *empowerment* non *giocato* attraverso la vittimizzazione della parte più debole, ma fondato sull’ascolto rispettoso e sulla comunicazione verbale, non fisica, è una modalità rivoluzionaria per co-involgere chi ha commesso violenze. Quest’ultimo è anche indotto a confrontarsi con il fatto che il danno è *concreto*, che la donna è realmente terrorizzata, che soffre davvero, e che è lui l’attore principale di ciò che è accaduto.

Raccontare la storia, per il reo, costituisce dunque un’inedita modalità per assumersi diversi livelli di responsabilità (morale, psicologica, sociale, retroterra necessario per accogliere anche il *significato* di una decisione giudiziaria).

La distinzione tra “riconoscimento della violenza commessa” e “responsabilità per quel gesto” rimane comunque considerevole.

La “responsabilità” è qualcosa di più e di diverso dalla presa di consapevolezza che le scelte operate tramite il gesto violento erano riprovevoli e non dovevano accadere. Senza un’assunzione di responsabilità significativa da parte del reo per le sue azioni dannose – che in mediazione può essere marcata registrando la sua maturazione della sua volontà di “riparare” il fatto commesso – un dialogo rischia seriamente di produrre, a breve o a lungo termine, ulteriori ricadute distruttive, ed è improbabile che sia utile a innestare cambiamenti positivi nell’atteggiamento nei confronti della parte offesa.

È importante sottolineare che “riparare” non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato e nemmeno ri-edificare le relazioni come si davano *prima* degli eventi criminosi. Il lavoro svolto in mediazione rischierebbe infatti di ri-direzionare perversamente le parti verso quelle circostanze che hanno prodotto la violenza.

Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento, e che affonda le proprie radici nel percorso di *mediazione* che la precede.

5.4. Se questo è il vettore di senso della procedura c.d. *mixed double* – procedura che opera un riequilibrio del dislivello di potere tra i confliggenti anche per mezzo della paritaria rappresentanza di *genere* tra i mediatori, fattore che mira anche a neutralizzare le potenziali *ingiustizie*, in una direzione o nell’altra, negli *accordi* al termine dell’incontro –, è subito da aggiungere che in base alla casistica raccolta da Pelikan risulta difficile rinvenire dei criteri per stabilire, a priori e con sufficiente *certezza*, quali casi di violenza intrafamiliare filtrati da questo approccio metodologico possano concludersi con una buona riuscita della mediazione, e quali no. Il che complica, e di molto, il già difficile rapporto tra la sfera della giustizia e la sfera della mediazione.

Chi opera in questo campo è conscio che se virtualmente ogni conflitto è mediabile, occorre sapere prevedere però quando la mediazione possa fungere da *pharmakon*, intendendo il termine nella sua accezione positiva. *Pharmakon*, in greco, può significare infatti tanto “rimedio” quanto “veleno”. Questa duplice apertura di senso si possa tradurre, nel nostro campo, in un potenziale viraggio da un’aspettativa di *cura* a una di *veneficio*, con un esito che può essere dirompente.

¹⁴Non a caso uno slogan che promuove la giustizia riparativa parla di una “giustizia che cura” (*promotes healing*).

Una bussola utile per orizzontarsi ed edificare buone pratiche consiste nel chiarirsi – lo suggerisce sempre Pelikan – quali siano i criteri che caratterizzano le elementari “relazioni di potere (o di dominio)” nella coppia, e definire la natura e l’incidenza della “violenza” al suo interno.

Il legame tra “tipo di relazione” e “violenza” può riguardare:

- le “relazioni” dove la “violenza” fisica è *routinaria* e *reciproca* – tenendo naturalmente sempre presente che il *partner* fisicamente più forte, quasi sempre l’uomo, è in grado in ogni istante di avere seriamente il sopravvento, e di produrre lesioni anche gravi;
- le “relazioni” dove la “violenza” fisica costituisce un evento *straordinario* e profondamente *disturbante*, spesso scatenato da situazioni di *stress*: questa esperienza *disturbante* e *angosciante* nei confronti della “violenza” è *vissuta* nei medesimi termini da reo e vittima;
- “le relazioni dove il “dominio del maschio” è marcato dall’uso fisico della “violenza”; qui la *concretezza* del gesto violento costituisce solo una delle molte modalità di esercizio del “dominio”.

Seguendo quanto sperimentato da Pelikan, nell’ultima ipotesi considerata il ricorso alla mediazione è – in ogni circostanza – vivamente sconsigliato. I maschi che assumono una posizione di “dominio” non sono in grado di prendere parte attivamente e criticamente a percorsi fondati sulla cooperazione (mancanza di *insight*). Da parte loro, le donne che sono gettate dentro a queste relazioni non possono essere sostenute ad acquisire sicurezza e fiducia, nel corso di un intervento “puntuale” quale è quello mediatorio. In questi casi le loro paure, le loro preoccupazioni, le loro angosce costituiscono delle difese da qualcosa che può in realtà prevedibilmente accadere di nuovo: una ripetizione, magari aggravata, del gesto violento.

Nei restanti casi, l’elemento decisivo nel designare la realizzabilità e l’idoneità della mediazione non ha a che fare tanto con la posizione di potere e con il comportamento del *partner* violento quanto, piuttosto, con il contesto globale dell’ambiente familiare, con la disponibilità della parte offesa a seguire questa procedura e col fatto che essa possa trovare, anche attraverso la mediazione, risorse capaci di aiutarla a liberarsi da un clima oppressivo, o di mezzi per poterlo – almeno in parte – trasformare.

Talvolta ciò accade anche dopo lunghe storie di violenza.

In ogni caso, queste condizioni e queste premesse non possono essere comprese in anticipo e attraverso la sola lettura degli atti processuali, ma unicamente dopo lunghi e ripetuti incontri con le parti.

5.5. Che lo spirito della mediazione esuli da qualunque connivenza con una qualsivoglia forma di *buonismo* è assai noto. I mediatori, per statuto, non possono (meglio: non devono) pianificare “strategie” pacificatorie volte a dirigere le scelte delle parti. Loro ufficio è solo quello di aiutare queste ultime a **rinforzare il potenziale di cambiamento** attivato prima e nel corso della mediazione, in ottemperanza alle *guidelines* di cui sopra.

A partire da questo presupposto la mediazione può intervenire:

- **per rinforzare un impegno reciproco precedentemente assunto e volto a ricomporre la vita familiare segnata dalla violenza.** In questi casi, che si riferiscono alle violenze che irrompono in modo del tutto inaspettato nella vita familiare, hanno avuto corso in genere diverse tappe: la violenza commessa ha prodotto un shock sia nella vittima che nel perpetratore; la polizia è stata chiamata dalla donna o dai vicini di casa; la donna ha chiesto e ottenuto di essere accolta temporaneamente in un centro di assistenza per donne maltrattate; dopo questo periodo di separazione i coniugi hanno accettato di tornare a convivere, stabilendo accordi su come riprogrammare la loro vita assieme.

La mediazione, qui, costituisce un’opportunità, in genere accolta entusiasticamente, per riprendere le riflessioni circa le decisioni già avviate dopo l’inattesa comparsa del gesto violento. L’accordo che suggella la mediazione non è altro che una conferma di quanto già deciso altrove, ma supportata da una profonda disamina di quanto è accaduto, e dalla consapevolezza che ciò è ribadito e sancito anche in una sfera non privata.

L’instaurarsi del processo – in ragione dell’obbligatorietà dell’azione penale – può, invece, essere percepito come un elemento intrusivo all’interno di queste dinamiche;

- **per rinforzare un cambiamento avviato dalla donna/vittima.** Qui la mediazione funge da supporto a un percorso intrapreso dalla donna, che a seguito di ripetute violenze ha deciso di troncane la relazione, di lasciare il partner violento abbandonando la loro abitazione, e di iniziare l’*iter* di una separazione legale.

Alla mediazione – che opera *a partire* e *attraverso* il senso di fiducia che ha cominciato a instaurarsi nella donna al momento della sua apertura – è conferito un ruolo di *rinforzo* della (giusta) pretesa di *rivendicazione* della sua indipendenza;

- **per sostenere l’incipit di una ri-formulazione del significato della violenza e della situazione familiare in generale.** Ciò accade quando gli attori si rendono disponibili a incontrarsi in mediazione e a condividere che la violenza commessa/subita – anche ripetutamente – è un evento *concretamente* accaduto ma che non inficia, di per sé, una possibile futura convivenza. La mediazione svolge qui pienamente il suo mandato, in quanto le parti possono, abbattuto il *muro* dei dinieghi e delle negazioni (“Non è accaduto nulla, la nostra è una famiglia come tutte le altre, una famiglia normale”), tornare a esserci, a stare l’una di fronte all’altra, *riconoscendosi* come gli artefici di un tragitto che ha visto apparire al suo interno anche la violenza, nei confronti della quale è però

maturata una nuova consapevolezza – una fase, come ho rimarcato più volte, che precede quella dell’assunzione di responsabilità da parte del reo.

Se il marito/reo ha davvero a cuore un futuro partecipato con la moglie/vittima può accedere a un livello di “ascolto” dei *bisogni* di quest’ultima e avviare, di conseguenza, una seria revisione del suo *modus vivendi* – per esempio cercando un lavoro, iniziando un programma di cura per il suo stato di alcoolismo, o reperendo nuove modalità per trascorrere più tempo in famiglia.

- **per supportare la separazione legale.** Un’importante contributo della mediazione può essere non solo quello di prevenire ulteriori violenze, ma anche di *rinforzare* un desiderio concreto di cambiamento dei dispositivi di vita e di relazione della coppia coniugale. Ciò avviene poiché – con tutte le premesse e le precauzioni elencate finora – essa può costituire un vero e proprio “*test di realtà*”, cioè a dire un luogo dove operare un’attenta pianificazione e negoziazione delle future situazioni concrete, prendendo in considerazione i *bisogni* e gli *interessi* di entrambe le parti. I quali possono benissimo coincidere con un ancora inespresso ma “condiviso” desiderio di separazione, proprio in ragione delle violenze commesse/subite e di un auspicato migliore ambiente di crescita dei figli.

6. Conclusioni.

Lo scenario che ho delineato richiede, ora, di essere ricomposto.

Molti nodi problematici evidenziati e alcune domande a essi collegate hanno trovato risposta.

Fondamentalmente, oggi la vita quotidiana delle famiglie è diventata assai tormentata e angosciata non a causa di una strategia calata dall’alto, ma per l’affermarsi di nuove esperienze collettive di *insicurezza* che si travasano nelle sensibilità individuali. In buona sostanza, alla relativa solidità che aveva contraddistinto la famiglia medio-borghese degli anni 50/60 – nel Nord industrializzato e in contesti urbani – si è sostituita un’organizzazione più complessa e fragile che richiede molte più risorse in termini di gestione, programmazione e coordinamento. Se, infatti, l’*ethos* del consumismo, la diffusione dell’automobile, gli spostamenti di lunga durata per raggiungere il posto di lavoro, la presenza sempre più significativa delle donne nel mercato del lavoro, l’imborghesimento della classe lavoratrice specializzata, l’aumento di famiglie con i due coniugi in carriera, la crescita delle percentuali di divorzio e delle famiglie mono-parentali, l’affidamento a terzi dei compiti riguardanti l’educazione della prole e la cura della casa hanno, in ordine sparso, prodotto un aumento di libertà, opportunità e benessere per i componenti di queste famiglie (soprattutto per le donne), le loro ricadute hanno fondamentalmente significato un’ansia crescente e un senso globale di *vulnerabilità, insicurezza, precarietà*¹⁵.

Che quest’ansia e questo senso di vulnerabilità contribuiscano a generare conflittualità all’interno delle famiglie è fuori di ogni discussione.

La comparsa della violenza nei giochi aperti da questa conflittualità non va però letta in modo causale-lineare, quale esito o deriva (ineludibile) di questi macro-cambiamenti, ma come un fenomeno che, appoggiandosi su di essi, si manifesta più solidamente nei rapporti in cui si esercitano forme di *dominio*.

Al centro dei conflitti ritroviamo sempre, in ogni caso, uomini, donne, bambini.

Le condotte violente, quando appaiono, sono portatrici di significati che chiedono di essere compresi. La mediazione può offrire uno spazio dialogico-consensuale per ospitarle e dare loro un nome, se la metodologia che la sorregge è in grado di elaborare e reggere la complessità dell’accaduto. In tal senso, se la violenza *marca* una relazione coniugale improntata in modo sostanziale all’esercizio del *dominio*, la mediazione tende a perdere, come abbiamo osservato, la sua capacità trasformativa.

Altrove, invece, quest’ultima può contribuire a promuovere il cambiamento o rinforzare impegni precedentemente assunti per distanziarsi dal clima di violenza.

In questo ampio spettro di ipotesi troviamo anche gli intrecci tra mediazione e separazione legale. L’agire violento può risuonare in questi contesti con tutto il suo spessore di un passato fatto di traumi, perdite, di rabbie non elaborate, e la follia di un gesto può iniziare a essere compresa nella sua dimensione più profonda. Ma la mediazione, da sola, può non reggere la fitta trama di queste dinamiche. Interventi terapeutici e/o di servizi si impongono *a latere* del suo *setting*.

L’aiuto che lo *spazio* e il *tempo* della mediazione può offrire per facilitare le parti a comprendere che la violenza è qualcosa che attraversa (radicalmente) la loro relazione (attuale, pregressa) e che una eventuale separazione costituisce una concreta possibilità per contribuire a far cessare questo clima, può significare poco, infatti, se lasciato a se stesso. Chi studia questi temi e, ancor più, lavora in questi ambiti, sa che soprattutto laddove vi è la presenza di figli – che assistono alla violenza o, nella peggiore delle ipotesi, sono a loro volta maltrattati – non tentare di favorire il cambiamento del genitore (o dei genitori) violento(i) può essere un grave scacco, perché nessuna separazione – anche se protratta – rescinde le relazioni intime che legano padri e madri ai loro figli¹⁶. Per potere nel futuro guardare a una

¹⁵ Questi temi sono trattati in: Garland, *La società del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2004 (edizione italiana a cura di Adolfo Ceretti).

¹⁶ Cfr.: Ghezzi, *I bambini nella terapia familiare nei casi di violenza domestica*, in 3° Congresso Nazionale C.I.S.M.A.I., *Bambini che assistono alla violenza domestica*, Firenze, Palazzo dei Congressi.10-12 dicembre 2003 in:

vita sufficientemente positiva il nucleo familiare deve riuscire a richiedere una autentica forma di aiuto che guardi le ragioni intime, personali e relazionali della violenza.

Per rompere l'assai spesso collusa intesa tra perpetratore e vittima, che triangola e include al suo interno anche i figli e che vede il primo approfittare con violenza della non volontà/incapacità di farsi rispettare da parte del soggetto più debole, occorrono dunque dei luoghi contenitori/elaboratori in grado di andare oltre la maturazione del "semplice" accordo sulla separazione.

La richiesta da parte della nuova normativa di rivolgersi al giudice allegando obbligatoriamente alla domanda di separazione un "progetto di affidamento condiviso" con cui i genitori abbiano già concordato modalità di affidamento congiunto che consentano al minore di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo" con ciascuno dei genitori e di "ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi", rivela, nelle famiglie nelle quali compare la violenza, tutta la sua problematicità. La difficoltà, qui, di pervenire, per tutte le ragioni di cui sopra, a un progetto "condiviso" restituirà al giudice un compito moltiplicato nella sua complessità, dovendo egli comunque imporre – sempre in base al disegno di legge – "i tempi e le modalità" di una "presenza" dei figli "presso ciascun genitore".

Se costoro sono divisi/uniti da conflitti connotati da una violenza che rinvia a sua volta al dolore, come sua base¹⁷, diviene strategico, per la *giustizia*, conoscere a fondo ogni luogo nel quale essa possa essere accolta e trasformata.

Per ciò che riguarda i limiti e le potenzialità della *mediazione* mi auguro che di aver offerto qualche spunto di riflessione.